

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

considerato il disposto della direttiva 93/42 della Unione europea, che definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che debbono essere posseduti dai dispositivi medici, oltre ad armonizzare le disposizioni regionali in materia;

considerata inderogabile la definizione del campo d'azione degli odontotecnici;

considerato che l'attività degli odontotecnici è a tutt'oggi regolata dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

considerato opportuno adeguare il profilo professionale degli odontotecnici a quello di altre figure professionali parasanitarie, nonché ammodernare la formazione per renderla rispondente alle nuove esigenze di garanzia per i pazienti ed alla completa valorizzazione della attività;

impegna il Governo

ad adoperarsi tempestivamente perché siano adottati i provvedimenti normativi necessari per definire il profilo professionale degli odontotecnici.

(7-00188) « Mangiacavallo, Fioroni, Lumia, Giacalone ».

La IV Commissione,

premesso che:

con decreto del Ministro della difesa in data 1° luglio 1991 sono stati, da ultimo, stabiliti gli incarichi di specializzazione rivestiti dai vicebrigadieri e dai brigadieri dell'Arma dei carabinieri, validi ai fini della promozione ai gradi superiori;

il citato decreto ministeriale appare in parte superato da normative sopravvenute e, in particolare, dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, che ha previsto il riordino dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, istituendo il ruolo degli ispettori, nel quale sono stati inseriti i vicebrigadieri ed i brigadieri dell'Arma, ricollocati nei gradi di « maresciallo » e « maresciallo ordinario »;

il citato decreto del Ministro della difesa non tiene inoltre conto della più recente evoluzione delle specializzazioni nei vari settori, non considerando validi ai fini dell'avanzamento una serie di incarichi che comportano elevate responsabilità e rischi notevoli per il personale interessato, come quelli di « maresciallo in sottordine alla stazione », di « maresciallo addetto alle sezioni di polizia giudiziaria » e di « maresciallo addetto al nucleo scorte specializzato in guardia del corpo »;

tale situazione determina un'assurda disparità di trattamento tra le categorie interessate, ove si consideri che, tra gli incarichi di comando elencati nel citato decreto ministeriale sono invece ricompresi taluni, come quello di « aiuto istruttore militare di educazione fisica », che non comportano la medesima assunzione di rischi e di responsabilità;

si rende quindi necessario procedere ad un aggiornamento delle disposizioni del decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1991, sia per adeguarlo alla normativa introdotta dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sia al fine di integrare l'elenco degli incarichi che danno titolo alla promozione al grado superiore;

impegna il Governo

a procedere al più presto ad una revisione, nel senso sopra indicato, delle disposizioni concernenti il riconoscimento degli incari-

chi di comando validi ai fini dell'avanzamento dei marescialli e dei marescialli ordinari dell'Arma dei carabinieri, integrando opportunamente l'elenco di tali incarichi al fine di renderlo maggiormente rispondente ai reali contenuti professionali e alle effettive caratteristiche tecnico-ope-

relative delle attività svolte dalle diverse categorie del personale interessato.

(7-00189) « Alboni, Ruffino, Mitolo, Fronzuti, Frigerio, Gasparri, Romano Carratelli, Tassone, Benedetti Valentini, Lavagnini ».